



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - PATRIMONIO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 7 in data 28.01.2021

Indice

Art. 1 Finalità ed oggetto.....	pag. 3
Art. 2 Beni alienabili.....	pag. 3
Art. 3 Programma di vendita.....	pag. 4
Art. 4 Alienazione di beni non compresi nel Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.....	pag. 4
Art. 5 Prezzo di vendita.....	pag. 5
Art. 6 Procedure di vendita	pag. 5
Art. 7 Asta Pubblica	pag. 5
Art. 8 Asta Pubblica – offerte	pag. 6
Art. 9 Aste deserte.....	pag. 7
Art. 10 Garanzie e Cauzione.....	pag. 7
Art. 11 Trattativa Privata Diretta.....	pag. 8
Art. 12 Trattativa Privata Diretta preceduta da gara ufficiosa.....	pag. 9
Art. 13 Permuta.....	pag. 10
Art. 14 Pubblicità.....	pag. 10
Art. 15 Diritto di prelazione.....	pag. 11
Art. 16 Beni Mobili Alienabili.....	pag. 12
Art. 17 Alienazione dei beni mobili inadeguati.....	pag. 12
Art. 18 Donazione, rottamazione, distruzione dei beni.....	pag. 12

Art. 1 Finalità ed oggetto

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili, dei diritti immobiliari e dei beni mobili appartenenti al Comune di Concesio, in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908 n. 783 e successive modificazioni, al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.
3. Il presente Regolamento costituisce 'lexspecialis' per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'Ente.

Art. 2 Beni alienabili

1. Sono alienabili:

- a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per eredità, donazione, lasciti, espropriazione, usucapione e altre cause;
- b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- e) i beni mobili facenti parte del patrimonio comunale, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al successivo art. 3 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

4. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

5. I beni che possono essere posti in vendita sono individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'Ente, sulla base delle seguenti valutazioni:

- immobili a bassa redditività
- immobili che richiedano interventi di recupero particolarmente onerosi
- immobili non ubicati nel territorio comunale
- aree fabbricabili e non per le quali non sussista l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà, in quanto non destinate a fini istituzionali.

Art. 3 Programma di vendita

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2, il Consiglio Comunale approva il Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari predisposto dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Nel Piano delle alienazioni sono indicati:

- a) i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
- b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
- c) il valore di massima dei singoli beni (utilizzando i prezzi medi di mercato).

3. Il Piano delle alienazione, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma lettera l) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale. La deliberazione del Consiglio di approvazione del Piano costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale. L'elenco dei beni da alienare è reso pubblico, mediante avviso da pubblicare sul sito del Comune per giorni 30 ed ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

Art. 4 Alienazione di beni non compresi nel Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano.

Art. 5 Prezzo di vendita

1. I beni da alienare, il cui valore va esposto nel piano delle alienazioni, sono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell'U.O. Patrimonio. Detto valore è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Il valore del bene da porre a base della effettiva procedura di alienazione è determinato con perizia di stima, redatta dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale in possesso di adeguata esperienza professionale nell'ambito della valutazione dei beni, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate con apposita convenzione, ovvero da professionista esterno con apposito incarico.

2. La perizia estimativa, approvata dalla Giunta Comunale, deve espressamente specificare:

- a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.

3. La perizia di stima mantiene, di norma, la validità di un anno dalla sottoscrizione; tale termine si interrompe nel momento dell'avvio della procedura di gara. Trascorso l'anno il personale dell'Ufficio Tecnico può confermare la stima, anche per relationem.

Art. 6 Procedure di vendita

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) procedura aperta con il sistema dell'asta pubblica (artt. 7, 8, 9);
- b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa (art. 11 e 12);
- c) trattativa privata (art. 11);
- d) permuta (art. 11 e 13).

Art. 7 Asta Pubblica

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 5. quando il potenziale interesse all'acquisto del bene da alienare è riconducibile, per la natura del bene,

la sua potenziale utilizzazione o il valore venale, ad un mercato vasto o comunque quando il valore di stima sia superiore ad €. 50.000/00.

2. L'asta pubblica viene indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio che individua, nel bando allegato alla stessa:

- i beni da alienare,
- lo stato di consistenza,
- il prezzo a base di gara,
- i termini e le modalità di pagamento,
- i dati relativi al possesso dell'immobile e la sua provenienza,
- eventuali diritti e pesi gravanti sull'immobile
- l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alla gara
- il luogo presso il quale sarà esperita la gara
- l'importo della cauzione
- il metodo di gara
- l'indicazione che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
- per le persone giuridiche, l'indicazione di chi ne abbia la rappresentanza legale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese
- la possibilità di ammettere offerte per procura. Qualora le offerte siano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta, se esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata, tramite corriere, brevi manu, con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune
- l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dell'offerente
- l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
- nel caso di Società l'indicazione espressa, che può anche essere contenuta nel certificato C.C.I.A.A., che negli ultimi 5 anni la Ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata
- l'impegno di spesa previsto per la pubblicazione del bando

Il bando di gara deve espressamente prevedere che tutte le spese che saranno poste a carico dell'acquirente (stima, pubblicazione, spese di contratto e quant'altro)

3. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

Art. 8 Asta Pubblica – offerte

1. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più alta in aumento, da parte di un'apposita commissione di gara composta da 3 membri nominati dal Responsabile del Patrimonio, o suo sostituto, che la presiede,

e formata da incaricati di posizione organizzativa o da personale di categoria almeno pari alla C.

2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile del Patrimonio.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.
5. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare.
6. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina mediante comunicazione scritta e controfirmata per accettazione dal terzo entro 15 giorni dall'aggiudicazione in sede d'asta. Unitamente a detta comunicazione o comunque entro gli ulteriori 15 giorni il terzo nominato deve presentare tutta la documentazione richiesta dall'avviso d'asta per gli offerenti, cauzione compresa. L'offerente in sede d'asta e il terzo nominato restano comunque solidalmente obbligati sino alla formale aggiudicazione del lotto a favore del terzo nominato da parte dell'Amministrazione. In difetto l'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del primo offerente.
7. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. L'offerente non presente in sede d'asta non potrà vantare alcun diritto.

Art. 9 Aste deserte

1. Qualora la prima asta vada deserta l'Amministrazione Comunale ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.
2. Dal secondo incanto andato deserto l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere, a scelta, all'indizione di successivi esperimenti pubblici riducendo progressivamente il prezzo ogni volta al massimo del 10% ovvero procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto, ovvero valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione del bene.

Art. 10 Garanzie e Cauzione

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.
3. La cauzione, da versare in tutte le ipotesi di alienazione del presente Regolamento, nelle forme indicate dal bando d'asta o da apposito provvedimento dell'Amministrazione, è determinata in misura pari al 10% del valore del bene. La stessa viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto e sarà incamerata se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenta alla stipula dopo la formale convocazione.

Art. 11 Trattativa Privata Diretta

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
 - b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
 - c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
 - d) alienazioni di beni immobili compresi in un comparto urbanistico in cui la proprietà del Comune non superi la quota del 10% e non sia suscettibile di valorizzazione indipendente ed autonoma rispetto alla restante quota del comparto;
 - e) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati;
 - f) immobili derivanti da aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 9, comma 2;
 - g) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 50.000/00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio reliquati, pertinenze stradali ecc.);
 - h) alienazione di beni immobili sui quali insiste un diritto reale di godimento a favore di soggetti pubblici e/o privati non ancora scaduto;

i) in caso di manufatto di proprietà del Comune insistente su proprietà privata;
ii) in caso di alienazione di beni immobili a seguito di accordo transattivo a definizione di una vertenza.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, che dovrà agire in nome proprio e non per persona da nominare. L'alienazione deve essere autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale, anche se già prevista nel Piano.
3. Nel solo caso previsto dalla lettera f) il prezzo di mercato sarà determinato dall'offerta economica più alta tra quelle dei soggetti che avranno manifestato l'interesse all'acquisto: a garanzia di pari trattamento tale importo sarà posto a base d'asta per una successiva fase di verifica con evidenza pubblica.
4. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all'acquisto, l'individuazione dell'acquirente finale è effettuata mediante espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui al successivo articolo 12.
5. La deliberazione della Giunta comunale di cui al comma 2 verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1. ed autorizza la vendita, indicandone prezzo e condizioni, a favore dell'interessato o del soggetto che sarà individuato a seguito di gara ufficiosa. Di detto provvedimento è data immediata notizia mediante pubblicazione per estratto da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 14.
6. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita il Responsabile dispone con proprio atto l'alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.
7. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 10.

Art. 12 Trattativa Privata Diretta preceduta da gara ufficiosa.

1. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 11 o per alienazione di beni sino ad un massimo di €. 50.000/00 ed in presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all'acquisto si procede all'individuazione dell'acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile avvisa gli interessati alla gara ufficiosa, trasmettendo apposito invito con indicate le modalità della gara e la documentazione da produrre.

3. Nel giorno stabilito dall'invito una Commissione costituita dal Responsabile del Patrimonio con funzione di Presidente, da un altro Responsabile del Comune e da un dipendente dell'area amministrativa con funzione di Segretario, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.
4. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile a favore del migliore offerente, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 10 e 11.

Art. 13 Permuta

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta, anche parziale, a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione, conforme alle previsioni dell'art. 3 del presente regolamento, deve essere approvata con delibera di Giunta Comunale, nella quale devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 10 e 11.

Art. 14 Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. I bandi delle aste devono essere obbligatoriamente pubblicati :
 - a) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia pari o superiore all'importo di € 300.000/00: in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Concesio per almeno 15 giorni, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale,
 - b) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia inferiore a € 300.000/00 o sia relativo ad un precedente incanto andato deserto o alla verifica del prezzo offerto da un soggetto interessato all'acquisto secondo le

procedure di cui agli artt 9 c.3 e 11 c. 3: in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Concesio per almeno 10 giorni,

3. Delle Deliberazioni di Giunta comunale che autorizzano la trattativa privata nelle ipotesi di cui agli artt 11, 12 e 13 deve essere dato immediato avviso, a cura del Responsabile, mediante pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio, sul sito WEB. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto all'Albo Pretorio i terzi interessati hanno facoltà di presentare osservazioni.
4. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei bandi di gara.

Art. 15 Diritto di prelazione

1. Il competente Servizio accerta prima dell'avvio della procedura di alienazione se il bene è oggetto di diritti di prelazione. Tale diritto dovrà essere indicato nel bando in caso di asta pubblica o nell'avviso pubblico in caso di trattativa privata previa gara ufficiosa e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.

2. Il diritto di prelazione viene riconosciuto agli eventuali titolari di un contratto di locazione o affitto, che non abbia natura transitoria, sul bene oggetto della vendita, ai concessionari, ai conduttori, ai comodatari e agli enfiteuti dei beni immobili posti in alienazioni.
3. I soggetti beneficiari devono essere, oltre che in possesso di un valido titolo che ha originato la conduzione, in regola con il pagamento degli eventuali corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei beni e dei relativi oneri accessori.
4. Sono da considerarsi con diritto di prelazione anche i soggetti titolari di una concessione rilasciata dall'Agenzia del Demanio sui beni acquisiti dall'Ente nell'ambito del cosiddetto federalismo demaniale purché in regola con il pagamento dei canoni di occupazione.
5. Il Responsabile del Servizio Patrimonio, accertata la sussistenza della prelazione, avvisa a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., il soggetto avente tale diritto dell'intenzione del Comune di voler alienare il bene immobile interessato e che per lo stesso si procederà ad una procedura di vendita, cui il predetto soggetto deve essere invitato a partecipare e ad accettare, qualora ancora interessato, il prezzo derivante dalla gara, come da verbale dell'apposita Commissione giudicatrice.

6. Nel caso di trattativa privata, il soggetto titolare del diritto di prelazione, qualora interessato all'acquisto dell'immobile, dovrà presentare la sua offerta.

7. A seguito dell'espletamento della procedura di trattativa privata e della definizione del prezzo di vendita da essa scaturito, colui che gode del diritto di prelazione sarà invitato ad accettarlo entro un periodo massimo di 15 giorni, trascorso il quale senza esplicita accettazione l'immobile sarà assegnato al maggior offerente.

Art. 16 Beni Mobili Alienabili

1. Il presente articolo ed i seguenti si applicano a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.
2. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.
3. Vengono considerati invece beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti, e privi di valore di mercato e pertanto non suscettibili di potenzialità d'acquisto.

Art. 17 Alienazione dei beni mobili inadeguati

1. Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, con provvedimento accerta lo stato di fatto, determina il valore residuo con adeguata motivazione e provvede all'alienazione dei beni inadeguati come segue:

a) per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia pari o superiore ad € 25.000,00 sarà disposta con il sistema generale dell'asta pubblica, secondo le modalità previste per l'alienazione dei beni immobili descritte negli artt.7, 8, 9.

b) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad € 25.000,00 si procederà all'alienazione mediante trattativa privata, secondo le modalità previste per l'alienazione dei beni immobili descritte negli articoli 11 e 12. L'invito, con indicate le modalità dell'eventuale offerta da presentare, è rivolto ai soggetti indicati al successivo comma 1 dell'art. 18.

2. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.

3. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del responsabile del servizio, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione.

Art. 18 Donazione, rottamazione, distruzione dei beni

1. Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione prevista all'art.17 i beni e le apparecchiature stesse insieme con i beni inservibili, sono assegnati dal Responsabile del servizio in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:
 - a) istituzioni scolastiche pubbliche e private;
 - b) associazioni di volontariato,
 - c) enti morali,
 - d) cooperative sociali operanti nel settore del volontariato
 - e) associazioni sportive dilettantistiche,
 - f) associazioni culturali.

2. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

3. Dalle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante provvedimento da parte del Responsabile del servizio.